

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, prova del pagamento

Va confermato il principio per cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (nella specie, il giudice di primo grado, pur avendo correttamente richiamato il detto principio giurisprudenziale, non ne ha fatto corretta applicazione: infatti la parte non aveva mai contestato il fatto che l'assegno da essa consegnato fosse diverso da quello prodotto in giudizio, in originale, da quest'ultimo, né ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo ai suoi rapporti con il traente od il beneficiario, preferendo ritirare il proprio fascicolo di parte e rimanere contumace; ne consegue che, stante il pacifico mancato incasso dell'assegno o di prove da parte della stessa parte in ordine all'avvenuto pagamento

dell'importo con altro assegno versato su altri conti correnti della medesima, quest'ultima va condannata alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo).

NDR: in tal senso Cass. 30.7.2009 n. 17749.

Corte di appello di Roma, sentenza del 11.5.2023, n. 3347

...*omissis*...

L'appellante, con l'unico motivo di gravame, ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che la --- avesse versato in suo favore la somma complessiva di euro 17.500,00, mediante due assegni del rispettivo importo di euro 10.000,00 e 7.500,00, nonostante che quest'ultima non avesse fornito la prova dell'avvenuto versamento dei predetti assegni e che egli avesse, invece, documentato il contrario (tramite la produzione in giudizio dell'assegno originale di euro 10.000,00 e dell'estratto del proprio conto corrente).

L'assunto è parzialmente condivisibile.

Ed invero, con riferimento all'assegno dell'importo di euro 10.000,00 - che la --- ha affermato di aver consegnato al XX, in data 26.2.2010, quale ulteriore restituzione dell'importo concessogli in prestito da quest'ultimo (vd memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., depositata in data 9.1.2012) - si osserva che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui: "In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento" (cfr Cass. civ. 30.7.2009 n. 17749), non ne ha fatto poi corretta applicazione.

Si osserva, infatti, al riguardo, che la --- non aveva mai contestato il fatto che l'assegno da essa consegnato al XX in data 26.2.2010 fosse diverso da quello prodotto in giudizio, in originale, da quest'ultimo (vd. assegno di euro 10.000,00 *omissis*), né ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo ai suoi rapporti con il traente od il beneficiario, preferendo ritirare il proprio fascicolo di parte e rimanere contumace.

Ne consegue che, stante il pacifico mancato incasso dell'assegno in questione (ancora contenuto nel fascicolo di parte in originale) da parte del XX o di prove da parte della --- in ordine all'avvenuto pagamento dell'importo di euro 10.000,00 con altro assegno versato su altri conti correnti del medesimo, la sentenza va riformata sul punto e la --- va condannata alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo predetto, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Al contrario, con riferimento all'assegno di euro 7.500,00, si osserva che il XX, oltre a non aver negato la circostanza dell'avvenuta consegna dello stesso in suo favore in data 25.5.2010, non ha neanche fornito alcuna prova in ordine all'asserito mancato incasso dell'assegno in questione per mancanza di provvista, né alla sua successiva sostituzione con le somme in contanti di euro 3.000,00 e 4.500,00 (che, invece, la --- aveva affermato di aver versato come ulteriori restituzioni in data 16 e 23 luglio 2010).

Si evidenzia, inoltre, che la circostanza dell'avvenuta restituzione dell'assegno dell'importo di euro 7.500,00 per mancanza di provvista, appare smentita – come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado (che, in base a ciò ha ipotizzato il versamento dell'assegno su un diverso conto corrente) – dalla mancata menzione dell'operazione di reso nell'estratto conto del 12.11.2010 depositato in atti (vd all. 1 del fascicolo di parte del XX) che pure, invece, conteneva quella avvenuta, in precedenza,

con riferimento dell'assegno impagato n. *omissis* negoziato in data 3.12.2009 (che era stata riferita da entrambe le parti).

Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014.

Tuttavia, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, derivante dal parziale accoglimento dell'unico motivo di gravame, si stima equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 25%; in tal modo regolando le spese processuali all'esito della lite (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. III, 22-08-2018, n. 20920: "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi").

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da XX avverso la sentenza *omissis* del Tribunale di Roma, pubblicata in data 28.5.2014, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della appellata sentenza, condanna la --- s.r.l. al pagamento in favore dell'appellante anche della ulteriore somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; previa compensazione delle spese nella misura del 25%, condanna la --- s.r.l. alla refusione delle spese sostenute da XX nei due gradi di giudizio, liquidando il compenso professionale, nella misura già liquidata dal tribunale per il giudizio di primo grado ed in totali euro 2.835,85 per il presente grado di giudizio (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
